

**DECRETO 5
dicembre 2006**

**Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante
«Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore
di sangue ed emocomponenti».
(GU n. 57 del 9-3-2007)**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», in particolare l'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Ravvisata l'esigenza di escludere la determinazione delle ALT dagli esami per la validazione biologica delle unità di sangue e di emocomponenti, includendola invece tra gli esami a cui sottoporre il donatore ad ogni donazione;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nelle sedute del 16 settembre 2005 e 4 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 16 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici» di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed o emocomponenti», è così modificato:

alla lettera A) dopo «Ad ogni donazione il donatore è sottoposto ad esame emocromocitometrico completo» viene aggiunto la frase: «e alla determinazione delle ALT con metodo ottimizzato.»;

alla lettera B) viene soppressa la frase: «Su ogni donazione l'esito della determinazione del test ALT con metodo ottimizzato non deve essere superiore a due volte il limite normale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 62